

La ricorrente invoca inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, un errore manifesto di valutazione, la violazione del principio del legittimo affidamento e, infine, uno sviamento di potere.

Ricorso della Merck Sharp & Dohme Limited e altre otto parti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° agosto 2003

(Causa T-273/03)

(2003/C 251/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° agosto 2003 la Merck Sharp & Dohme Limited, Hoddesdon (Regno Unito), la Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem (Paesi Bassi), i Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, Parigi (Francia), la MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar (Germania), la Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Roma, la Merck Sharp & Dohme, LDA, Paço de Arcos (Portogallo), la Merck Sharp & Dohme de Espana S.A., Madrid (Spagna), la Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., Vienna (Austria), e la VIANEX S.A., Nea Erythrea (Grecia), con gli avv.ti G. Berrisch et P. Bogaert, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco RENITEC e delle associate denominazioni commerciali. RENITEC contiene il principio attivo «enalapril» ed è impiegato per la cura dell'ipertensione e delle patologie cardiache.

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 21 maggio 2003 C(2003)1752 riguardante l'immissione sul mercato di farmaci per uso umano contenenti la sostanza «enalapril», provvedimento con cui la Commissione ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto («RCP») per la RENITEC e le associate denominazioni commerciali. La decisione impugnata veniva adottata all'esito di una procedura di deferimento ai sensi dell'art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83/CE ⁽¹⁾.

Le ricorrenti sostengono che l'avvio della procedura di cui all'art. 30 era illegittimo e che ciò implica l'illegittimità della

decisione impugnata. La promozione della procedura non era debitamente fondata su considerazioni di salute pubblica. Inoltre, il deferimento e l'avvio della procedura riguardavano l'intero contenuto dell'RCP, il che eccede l'ambito di applicazione di un deferimento fondato sull'art. 30, e tale procedura non consente l'adozione di un RCP armonizzato. L'avvio della procedura non era inoltre debitamente motivato.

Le ricorrenti, oltre a ciò, affermano che l'armonizzazione dell'RCP nella decisione impugnata era illegittima dal momento che la Commissione non disponeva del potere di adottare la decisione. In subordine, le ricorrenti osservano che anche se la Commissione, in linea di principio, avrebbe potuto armonizzare l'RCP per RENITEC, la stessa ha omesso di individuare un qualsivoglia motivo di salute pubblica che giustificasse l'armonizzazione dell'RCP.

Le ricorrenti infine rilevano che la decisione impugnata è illegittima perché i termini vincolanti della direttiva non sono stati osservati e perché la Commissione e il Comitato delle specialità farmaceutiche hanno omesso di fornire una sufficiente motivazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Ricorso della Focus Magazin Verlag GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 4 agosto 2003

(Causa T-275/03)

(2003/C 251/28)

(Lingua processuale: la lingua processuale sarà determinata sulla base dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Ricorso redatto in lingua tedesca)

Il 4 agosto 2003, la società Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. U. Gürtel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la Eci Telecom Ltd, con sede in Petach Tikva (Israele).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione d'opposizione dell'ufficio convenuto 27 agosto 2001, n. 2055/2001, nel procedimento d'opposizione n. B 288680;